

PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIOSANITARI PER CASA DI RIPOSO, SECONDO LE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ART. 65 DEL REGOLAMENTO DELLA REGIONE PUGLIA N. 4 DEL 18.01.2007, E QUELLO DI SEGRETERIA, CIG: BB019A0A4E

CAPITOLATO D'APPALTO

PREMESSA

La Fondazione San Vincenzo de' Paoli è stata costituita nell'ambito del programma di riordino e trasformazione delle Ex Ipab (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) previsto dal D.lgs. 04/05/2001. n. 207 - promulgato a norma dell'art.10 della L. 08/11/2000, n. 328 - nonché dalla Legge regionale 30/09/2004 n. 15, come modificata dalla L.R. 15/05/2006 n. 13.

La Fondazione non ha fini di lucro, è dotata di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali nell'ambito delle disposizioni di legge e dei relativi regolamenti di attuazione.

Essa opera per garantire la gestione unitaria e la qualificazione dei servizi sociali e sociosanitari erogati a persone di ogni fascia di età.

In particolare, il fine istituzionale della Fondazione è quello di ospitare persone anziane, in stato di bisogno e non, in condizioni di autosufficienza fisica e psichica, di provvedere al loro mantenimento e all'assistenza necessaria, anche sanitaria, con riguardo alle condizioni e all'esigenze fisiche, psichiche, sociali di ciascuno, di favorire nel pieno rispetto della personalità e della libertà individuale, le relazioni degli ospiti fra di loro, con l'ambiente esterno, con quello di provenienza.

L'attività di cui di cui sopra, viene svolta dalla Fondazione presso la struttura alla Via Abate Fornari n. 27 - 70027 Palo del Colle (Ba).

La residenza ha un numero di ospiti/posti letto occupati mediamente di n. 24.

L'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato avviene nel rispetto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, nonché della normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizi sociali e sociosanitari.

La Fondazione intende affidare il servizio sociosanitario in favore di persone anziane, con i relativi adempimenti amministrativi, ad un operatore economico privato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia ed in particolare dell'art. 65 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007 n. 4 e ss.mm.ii., recante l'attuazione della disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia di cui alla L.R. 10/07/2006 n. 19.

Nell'individuazione di tale operatore sarà considerato come valore aggiunto, la gestione contemporanea di altre strutture della stessa tipologia, in modo da garantire un presidio, il più efficiente possibile.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio sociosanitario in favore di anziani di cui all'art. 65 del Regolamento della Regione Puglia 18 gennaio 2007 n. 4 e ss.mm.ii., da espletarsi presso la Struttura sita alla Via Abate Fornari n. 27 in Palo del Colle.

Il numero degli utenti è previsto in via presuntiva nel presente capitolato in numero medio di 24 (ventiquattro), calcolato – valutata la capienza massima della struttura di 28 (ventotto) – sulla scorta del dato storico consolidato e non è impegnativo per la Stazione Appaltante, essendo subordinato ad eventualità e circostanze non prevedibili con certezza.

Fermo restando quanto sopra esposto, l'Impresa aggiudicataria sarà in ogni caso tenuta a garantire il servizio in appalto in base alle esigenze che dovessero risultare necessarie, ai prezzi ed alle condizioni pattuite, senza pretendere compensi od indennizzi di sorta.

Inoltre, il numero degli ospiti e la tipologia dei servizi erogati potranno variare in aumento o diminuzione, anche oltre un quinto, in caso di variazione della tipologia della struttura o di modifiche della legislazione nazionale e/o regionale di riferimento.

L'appaltatore, in sede di esecuzione, è tenuto a garantire lo svolgimento dei servizi sopra elencati e costituenti l'oggetto dell'appalto nell'osservanza delle previsioni e prescrizioni tutte risultanti del presente capitolato, dal disciplinare di gara, nonché all'attuazione dei contenuti dell'offerta presentata in sede di gara.

2. DURATA E VALORE DELL'APPALTO

La durata del servizio è di mesi 60 (sessanta) dalla data di sottoscrizione del contratto. Il corrispettivo annuale dovuto dall'Ente per l'esecuzione dei servizi è stabilito nella misura che sarà determinata dall'offerta presentata in sede di gara dall'aggiudicatario.

L'importo annuale dell'appalto è stimato in €. 311.291,93 (trecentoundicimiladuecentonovantuno/93), oltre oneri per la sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, pari a €. 4.669,38 (quattromilaseicentosessantanove/38). Conseguentemente, l'importo complessivo dell'appalto a base d'asta, soggetto a ribasso, è pari a €. 1.556.459,63 (unmilione cinquecentocinquantaseimilaquattrocentocinquantanove/63), cui si aggiungono oneri per la sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, pari complessivamente a €. 23.346,89 (ventitremilatrecentoquarantasei/89).

Gli importi si intendono iva esclusa.

In sede di offerta, l'operatore dovrà dichiarare i propri oneri aziendali della sicurezza, oltre ai propri costi della manodopera, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Alla sua scadenza il contratto s'intenderà risolto di diritto senza bisogno di alcuna formalità.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di ripetizione dei servizi analoghi, ove consentito dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, previa comunicazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale; in tal caso i servizi saranno considerati come estensione del presente appalto e sottoposti alle medesime condizioni contrattuali, salvo gli adeguamenti espressamente previsti dalla legge.

L'importo stimato della gara presume la presenza media costante di n. 24 (ventiquattro) ospiti nell'arco dell'intero periodo quinquennale: tale stima ha carattere indicativo e, si ribadisce, non costituisce in alcun modo impegno contrattuale, né dà diritto a pretese di sorta da parte dell'aggiudicatario ove gli ospiti dovessero temporaneamente aumentare sino alla capienza massima della struttura.

Qualora, allo scadere del termine previsto dal contratto, l'Ente non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, la ditta aggiudicataria resterà comunque obbligata, alle stesse condizioni previste dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova procedura selettiva nonché alla sottoscrizione del nuovo contratto.

3. SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà erogare i servizi socioassistenziali di cui all'art. 65 del Regolamento della Regione Puglia 18 gennaio 2007, n. 4 e ss.mm.ii. in favore di persone anziane in età superiore ai 65 anni, oltre al servizio amministrativo/segreteria.

La Casa di Riposo è struttura sociale residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata a ospitare, temporaneamente o permanentemente, anziani Autosufficienti o con limitata autonomia personale che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi anziché gestire in maniera autonoma la propria vita o che hanno dei limitati condizionamenti di natura economica o sociale nel condurre una vita autonoma, ovvero privi di altro supporto familiare.

In particolare, dovranno essere garantite le seguenti prestazioni:

- prestazioni sociosanitarie;
- preparazione, distribuzione, somministrazione ed ausilio nell'assunzione dei pasti a cura di operatori in possesso dell'attestato di cui alla L.R. n. 22/2007 ed al R.R. n. 5 del 15/05/2008;
- servizio di pulizia;
- servizio amministrativo/segreteria.

Le prestazioni dovranno essere svolte dal personale e dalle figure professionali espressamente indicate, in termini di standards organizzativi, di rapporto operatore/utenti e di livelli prestazionali, nell'art.31 del Regolamento Regionale Pugliese n. 11 del 07/04/2015, comma 3, che modifica e sostituisce il paragrafo "Personale" del comma 1 dell'articolo 65 del Reg. Reg. Puglia n. 4/07.

3.1. Prestazioni sociosanitarie

- Operatori Socio-Sanitari (OSS): 3 operatori per 38 ore settimanali;

- Infermieri: almeno 1 unità nell'arco dell'intera giornata per la somministrazione di eventuali terapie prescritte e per le necessità che potranno verificarsi nell'ambito delle loro mansioni;
- Educatore: 1 operatore per 10 ore settimanali.
- Assistente Sociale: 1 operatore per 15 ore settimanali.

Per il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla definizione di Regolamento Reg. n. 4/2007 e successive modificazioni.

Almeno uno degli operatori deve essere in possesso del patentino BLS-D.

Le prestazioni sociosanitarie consistono:

- nell'assistenza tutelare diurna e notturna con attività di pronto intervento in caso di bisogno improvviso dell'utente ovvero di emergenza; di aiuto alla corretta assunzione dei farmaci prescritti e al corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso; di monitoraggio dei comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione, etc); di attuazione di interventi di primo soccorso (medicazioni o cambio delle stesse); di controllo e assistenza nella somministrazione delle diete; di trasporto di utenti, anche allettati in barella e/o carrozzella; di utilizzazione di specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente;
- nell'assistenza alle attività quotidiane della persona e, in particolare, alzata; igiene personale compresa l'igiene intima; bagno in vasca o doccia; cura dell'aspetto fisico; cura mani; piedi/unghie; spugnatura; alzarsi e coricarsi con corretto posizionamento dell'allettato; aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare;
- nell'assistenza e supporto psicologico della persona, monitorando lo status psico-fisico dell'ospite, predisponendo attività di sostegno alla socialità e all'integrazione del singolo con gli altri ospiti della struttura, vigilando sul loro comportamento con gli altri.

Il personale dell'impresa aggiudicataria provvederà all'accompagnamento degli ospiti presso tali locali.

Nello svolgimento del servizio, l'aggiudicatario si impegna a:

- prestare continuativamente il servizio impegnando personale in possesso della qualificazione professionale necessaria;
- fornire, impiegare e smaltire l'attrezzatura da lavoro, il materiale di consumo, a comprendere

i ricambi e tutto quanto non specificamente a carico dell'Ente;

□ utilizzare appropriatamente e accuratamente il locale, gli arredi ed ogni altro bene mobile di cui disponga per il servizio all'interno della struttura.

□ nelle prestazioni infermieristiche erogate attraverso l'utilizzo esclusivo della figura di Infermiere Professionale e consistenti essenzialmente, ma non esaustivamente, nelle:

1) Prestazioni quotidiane erogate secondo le esigenze della utenza ospitata:

- misurazione di uno o più parametri vitali e valori (temperatura, polso arterioso, pressione arteriosa, atti respiratori, diuresi, peso corporeo) e sorveglianza di cateteri venosi centrali e di altri accessi vascolari impiantati da un medico;

- prelievo del sangue, raccolta di liquidi biologici per esami estemporanei (stick glicemico etc.) e posizionamento catetere venoso periferico;

- somministrazione dei medicinali prescritti; medicazione semplice e complessa ulcere da decubito e da ferita chirurgica; trattamento e sorveglianza di ulcere cutanee croniche;

- gestione e controllo metodi di immobilizzazione in sicurezza

2) Prestazioni relative alla funzione respiratoria:

- controllo dell'espettorato e mantenimento della pervietà delle vie aeree superiori; aspirazione delle secrezioni e cura del paziente

- cura del naso e della bocca.

3) Prestazioni relative alla funzione dell'alimentazione:

- controllo del peso e dello stato di idratazione; preparazione e somministrazione di alimenti speciali per assunzione a mezzo di sonda gastrica o pompa enterale;

- sorveglianza e collaborazione nella igiene dentale;

- aiuto e sorveglianza nell'assunzione di cibo o bevande in persone con disfagia;

- assistenza alla persona nel caso di emissione del contenuto gastrico.

4) Prestazioni relative alla funzione di eliminazione urinaria ed intestinale:

- controllo ed assistenza delle stomie delle vie urinarie e delle vie intestinali;

- applicazione catetere vescicale ed esecuzione di rettoclisi e clistere;

- controllo e valutazione della qualità e dell'aspetto delle urine e delle feci;

- sostituzione e rimozione delle sacche di raccolta della diuresi;
- controllo e cura della pelle e delle mucose in prossimità di drenaggi, cateteri e sonde.

In ogni caso il Servizio infermieristico Professionale deve sempre garantire all'utente le seguenti prestazioni: terapia - alimentazione e idratazione - igiene personale.

3.2. Servizi alberghieri e di pulizia

- Cuoco: 1 operatore per 38 ore settimanali.
- Aiuto Cuoco: 1 operatore per 38 ore settimanali
- Addetto ai servizi: 3,5 operatori per 38 ore settimanali.

Il servizio mensa deve essere garantito dalle figure del cuoco e dell'aiuto-cuoco che provvederanno alla preparazione degli alimenti da poi somministrare agli ospiti.

Il servizio di pulizia dovrà essere garantito dall'aggiudicatario nell'intero arco della giornata con gli operatori dei servizi. In particolare, dovrà provvedere alla pulizia delle stanze di degenza, dei locali comuni, di tutti i servizi igienici (a servizio delle camere e luoghi comuni), di tutti i luoghi di transito (ingresso esterno marciapiedi, androne, corridoi, scale, ascensore, atrii, etc.), di tutti gli altri locali di pertinenza della Struttura con annessi ed accessori, mobili e suppellettili. Gli addetti dovranno essere dotati dei necessari ed idonei D.P.I., nonché di carrelli appositi.

3.3. Servizio amministrativo/segreteria

Il servizio dovrà essere garantito dall'aggiudicatario nell'arco della mattinata per 4h/giorno dal lunedì al venerdì.

In particolare, dovrà provvedere, in via esemplificativa e non esaustiva, a curare la segreteria, gestire la casella di posta elettronica e PEC della Fondazione, registrare le entrate e uscite di cassa, ricevere i parenti degli ospiti e quanto altro necessario al fine di garantire l'efficienza dello sportello di segreteria della Fondazione, riferendo direttamente al Presidente e al C.d.A..

4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, l'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni previste nel presente Capitolato e nell'offerta progettuale. L'appaltatore è inoltre tenuto ad osservare le ulteriori disposizioni e prescrizioni impartite dal committente, in sede

d'esecuzione, determinate all'esigenza d'adeguamento delle prestazioni a sopravvenute modifiche alla normativa di settore, ad esigenze migliorative di servizio o ad esigenze, anche temporanee dell'utenza presente in struttura. I servizi dovranno essere svolti in un quadro di integrazione organizzativa e funzionale con il complesso delle prestazioni erogate all'interno della Struttura, sia nella fase della programmazione degli interventi, sia nella conseguente esecuzione e valutazione dei medesimi. Nell'esecuzione dei servizi l'appaltatore è tenuto a collaborare con i competenti uffici del committente nella valutazione dell'andamento della qualità dei servizi e a garantire la costante informazione dell'amministrazione su ogni problematica relativa ai servizi oggetto dell'appalto riscontrata in sede di esecuzione. Deve inoltre consentire all'amministrazione di controllare e verificare il rispetto da parte dell'appaltatore e del suo personale delle obbligazioni contrattuali risultanti dal presente capitolato e dai contenuti dell'offerta progettuale.

Nell'esecuzione dei servizi l'appaltatore è tenuto al rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

4bis. CONFLITTO DI INTERESSI E OBBLIGHI DI IMPARZIALITÀ

Tutti i soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del presente appalto sono tenuti al rispetto dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e all'articolo 97 della Costituzione.

Ai fini del presente articolo, per conflitto di interessi si intende qualsiasi situazione in cui un soggetto che interviene nella procedura di gara o nell'esecuzione del contratto abbia un interesse personale, economico o finanziario, ovvero legami familiari, affettivi o professionali, tali da poter essere percepiti come minaccia alla sua imparzialità o indipendenza.

I soggetti coinvolti nella procedura e nell'esecuzione del contratto sono tenuti a dichiarare preventivamente eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, e ad

astenersi dallo svolgimento di attività o dall'adozione di decisioni nelle quali tale conflitto sussista, ferma restando la responsabilità disciplinare, civile e, ove ne ricorrano i presupposti, penale, nonché la possibile nullità o annullabilità degli atti adottati in violazione di tali obblighi. L'Appaltatore si impegna a prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'ambito della propria organizzazione, adottando misure idonee di separazione di funzioni, rotazione del personale e tracciabilità delle decisioni rilevanti ai fini dell'esecuzione del contratto.

5. PERSONALE

L'Appaltatore si impegna a impiegare personale in possesso dei requisiti professionali, formativi e di idoneità previsti dalla normativa vigente e dal presente capitolato, garantendo il rispetto delle disposizioni in materia di lavoro, sicurezza, previdenza e assistenza, nonché della contrattazione collettiva nazionale e territoriale di settore applicabile.

L'appaltatore si obbliga ad osservare per tutti i propri operatori impiegati le norme e le prescrizioni dettate dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza e quant'altro previsto a favore dei lavoratori stessi, assicurando il rispetto dei minimi contrattuali, nonché delle prescrizioni e degli accordi contrattuali e sindacali vigenti.

Il personale incaricato all'espletamento dei servizi dovrà:

- mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi degli assistiti e nei confronti del personale alle dirette dipendenze dell'ente appaltante
- evitare di prendere ordini da estranei nell'esecuzione del servizio e astenersi dal chiedere e/o ricevere compensi e regalie;
- possedere capacità psico-fisiche e professionali per un soddisfacente espletamento dei servizi richiesti;
- osservare l'obbligo/dovere della riservatezza e non divulgare ad alcuno notizie riguardanti la Stazione appaltante e delle quali sia venuto in qualunque maniera a conoscenza;
- essere munito di tesserino di riconoscimento;

L'Ente ha facoltà incondizionata di chiedere in ogni momento l'avvio di procedura disciplinare all'aggiudicatario qualora un operatore venga meno ai propri doveri, specie in tema di riservatezza.

L'Ente si riserva il diritto di chiedere al soggetto aggiudicatario di trasferire altrove il personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi; in tal caso il soggetto aggiudicatario dovrà sostituire il personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto e che appaia palesemente inadeguato alle funzioni da svolgere (scarsa produttività, inefficienza, mancata integrazione con le regole interne dell'Ente); provvederà quindi a quanto richiesto, nonché alla relativa sostituzione con altro personale idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti. Parimenti l'Ente potrà richiedere la sostituzione del personale impiegato dall'aggiudicatario qualora lo stesso abbia difficoltà ad osservare i turni predisposti. L'aggiudicatario si impegna a non proporre in servizio il personale che abbia avuto forme morbose a carattere infettivo se non dopo i periodi e gli accertamenti previsti dalle normative vigenti e su nullaosta della Medicina del Lavoro. L'aggiudicatario si impegna a garantire azioni per scoraggiare l'eccessivo turn over degli operatori impegnati nel servizio e a incentivare il personale che garantisca continuità del servizio per l'intero periodo contrattuale.

Il personale tutto dovrà essere informato sul diritto alla riservatezza degli anziani e delle loro famiglie, al fine di uniformarsi a tali esigenze di riservatezza.

Il personale che, nell'espletamento del servizio, dovesse venire a conoscenza di fatti di particolare emergenza o necessita che riguardino gli anziani, dovrà dare comunicazione al proprio responsabile perché possa tempestivamente intervenire.

Resta a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di tutela della salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene e medicina del lavoro, nonché dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008.

In proposito, l'impresa si impegna a favorire, a richiesta dell'Ente ed entro il termine fissato dal medesimo, la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi medesimi.

All'Ente appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al

competente Ispettorato Provinciale del Lavoro.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Fondazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.u.r.c. verrà disposto dalla Fondazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici e regolarità contributiva.

In caso di ottenimento del D.u.r.c. dell'Appaltatore con attestazione di irregolarità per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, proporrà, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ove l'ottenimento del D.u.r.c. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la Fondazione pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione, dandone contestuale segnalazione agli Organismi competenti per l'inserimento nel casellario informatico, secondo la normativa vigente.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nei casi

di pagamento diretto previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Il Responsabile del Procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Responsabile del Procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

L'Ente appaltante rimane comunque del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente.

La ditta contraente è tenuta a comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento ogni modificazione intervenuta negli assetti e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

E' fatto obbligo alle imprese partecipanti alla gara di precisare che nel redigere l'offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

L'impresa aggiudicataria è obbligata, in caso di astensione dal lavoro totale o parziale da parte del proprio personale, a mettere in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio assunto, adeguandosi peraltro alle eventuali disposizioni dell'Ente.

L'impresa aggiudicataria adotta gli opportuni provvedimenti per assicurare tempestivamente le sostituzioni del proprio personale e mantenere inalterati gli *standard* di legge e regolamentari, fornendo all'Ente appaltante le necessarie indicazioni e comunicando rapidamente tutte le variazioni che dovessero verificarsi. Al fine di garantire uniformità e continuità delle prestazioni, l'impresa si impegna a fornire di norma lo stesso personale.

I rapporti con gli utenti dovranno essere sempre improntati alla massima correttezza, nel pieno rispetto della dignità e dell'integrità della persona.

Il personale garantirà il mantenimento del segreto su fatti e circostanze relativi agli utenti dei quali abbia notizia durante l'espletamento del servizio o in funzione dello stesso, nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.

Restano ferme, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché quelle del codice civile e della normativa

speciale in materia di lavoro, previdenza, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

6. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico - organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale e territoriale di settore e dell'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'aggiudicatario uscente si impegna a fornire alla stazione appaltante, in tempo utile, l'elenco nominativo del personale impiegato, con l'indicazione delle mansioni, dell'anzianità e dell'inquadramento contrattuale, per consentire la verifica congiunta tra stazione appaltante, aggiudicatario uscente e subentrante delle posizioni lavorative interessate.

Considerato che potrebbero mutare le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto a quello affidato all'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante e appaltatore.

Resta inteso che il cambio di appaltatore non comporta di per sé il trasferimento di azienda o di ramo di azienda ai sensi della normativa civilistica vigente, salvo che ricorrano i presupposti di legge relativi al trasferimento di beni o di un complesso organizzato di persone idoneo allo svolgimento dell'attività economica, e che la presente clausola sociale non può essere interpretata come obbligo di assunzione automatica e generalizzata di tutto il personale già impiegato nell'appalto, fermo restando l'obbligo di porre in essere tutte le misure necessarie a favorire il riassorbimento del personale uscente compatibilmente con l'organizzazione dell'aggiudicatario.

7. ONERI DEL COMMITTENTE

L'amministrazione della Struttura ha la disponibilità dell'immobile e degli altri beni presenti

presso lo stesso.

Competono pertanto alla Fondazione le seguenti funzioni fondamentali di indirizzo, concernenti l'organizzazione e gestione del servizio, con conseguente vincolo di osservanza da parte dell'appaltatore:

- la determinazione degli indirizzi programmatici, delle finalità, degli obiettivi e dei conseguenti contenuti del servizio;
- la definizione dei criteri e delle modalità di ammissione e dimissione degli ospiti;
- la determinazione della retta a carico dell'utente e/o dei soggetti obbligati;
- la definizione dei rapporti con l'ASL, Provincia, Regione ed altri Enti Pubblici;
- il coordinamento sanitario;
- il servizio di assistenza sociale.

Restano inoltre a carico del committente, con assunzione dei relativi oneri:

- le assicurazioni per responsabilità civile per danni a terzi, incendio fabbricati e furto connesse alla proprietà dell'immobile ed a carico della stessa;
- la manutenzione ordinaria e dell'immobile, delle attrezzature e degli arredi, salvo quanto espressamente previsto a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- la manutenzione ordinaria, straordinaria e la copertura assicurativa degli impianti di elevazione;
- le spese di riscaldamento dell'immobile;
- le spese relative alle utenze di acqua ed energia elettrica e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti;
- gli interventi di disinfestazione e derattizzazione della struttura e dell'area adiacente, salvo quanto espressamente previsto a carico dell'Impresa aggiudicataria.

8. USO DEI LOCALI E ATTREZZATURE

La Fondazione si impegna a mettere a disposizione dell'impresa i locali necessari per l'espletamento del servizio, riservandosi la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d'uso e di mantenimento degli stessi.

L'impresa esecutrice del servizio e responsabile dei locali assegnati e di quanto in essi contenuto, sia di sua proprietà che di proprietà dell'Ente, e risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno che possa derivare all'Ente o a terzi. Al momento dell'avvio del servizio sarà effettuato un verbale di consegna dei singoli nuclei/reparti consistente nell'inventario, per presa in carico, dei beni mobili facenti parte della dotazione della struttura.

Tale verbale di consegna, sottoscritto da entrambe le parti, verrà successivamente, con cadenza annuale, verificato per determinare in sede di chiusura d'esercizio la consistenza del patrimonio concesso in uso all'appaltatore. Tutti i locali, impianti attrezzature dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti e funzionari dell'Ente appaltante per l'opportuna sorveglianza e per i controlli del caso nonché a personale dell'Ente o ad impresa di sua fiducia per l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dalla stazione appaltante.

Prima della cessazione del rapporto l'Ente ha facoltà di procedere alla nomina di un tecnico allo scopo di accertare, in risultanza al servizio dato in appalto, le condizioni di efficienza degli impianti, delle attrezzature, dei materiali, dei locali etc., utilizzati dall'aggiudicatario, al fine di accertare che gli stessi vengano riconsegnate nello stato d'uso e di efficienza in cui si trovavano all'atto della sottoscrizione del contratto, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

In tale sede verrà accertato, a giudizio insindacabile del tecnico individuato dalla stazione appaltante, l'eventuale ammontare della somma dovuta a titolo di indennizzo per l'eventuale danneggiamento dei locali e delle attrezzature.

La rivalsa da parte dell'Ente per il pagamento di detta somma potrà essere effettuata sul deposito cauzionale.

9. REFERENTI DEL CONTRATTO

La ditta affidataria dovrà comunicare il nominativo del Supervisore/Responsabile del servizio per l'appalto che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento dei servizi e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie dell'espletamento del servizio.

E' fatto obbligo al Supervisore / Responsabile del servizio di controllare e far osservare al

personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria le funzioni ed i compiti stabiliti nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato.

Qualora l'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione del contratto, proceda alla sostituzione del referente indicato, questa deve essere preventivamente comunicata ai competenti uffici del committente per consentire il costante riferimento ad un referente competente.

Al momento dell'indicazione del proprio referente di contratto da parte dell'appaltatore, il committente comunica a sua volta il nominativo del Direttore dell'esecuzione del Contratto al quale il referente dell'appaltatore potrà fare riferimento.

10. VERIFICHE E CONTROLLI

Il Committente si riserva la più ampia facoltà di verifica in ordine al regolare espletamento delle prestazioni e delle attività oggetto dell'appalto e alla regolare osservanza delle obbligazioni tutte poste a carico dell'appaltatore dal contratto, dal presente capitolato e dall'offerta progettuale.

In relazione alle diverse prestazioni e attività oggetto dell'appalto, il Committente può avvalersi, in sede di verifica e controllo, della collaborazione e del supporto specialistico di enti e soggetti terzi competenti, nel rispetto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'Appaltatore è in ogni caso tenuto a informare immediatamente l'Amministrazione committente qualora, a causa di eventi non prevedibili, non fosse in grado di garantire la regolarità del servizio presso la Struttura, impegnandosi a ripristinare la regolare esecuzione delle prestazioni entro e non oltre 2 (due) ore dal verificarsi dell'evento ostativo.

L'impresa aggiudicataria deve altresì presentare, con cadenza trimestrale, una relazione analitica sulle attività realizzate, precisando eventuali scostamenti rispetto alla progettazione e fornendo ogni utile informazione per il prosieguo del servizio, anche ai fini delle valutazioni di qualità da parte della stazione appaltante.

Saranno altresì predisposti questionari di valutazione da sottoporre agli ospiti e ai loro familiari, al fine di ricevere informazioni sul grado di soddisfazione dei beneficiari dei servizi offerti dall'appaltatore e valutare interventi di miglioramento del servizio.

11. PAGAMENTI

La stazione appaltante provvede al pagamento dei corrispettivi dovuti all'Appaltatore secondo le modalità e le scadenze indicate nel presente articolo e nel contratto, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'assenza di inadempienze gravi.

Per i servizi resi, l'Impresa esecutrice emetterà fatture mensili posticipate, congiuntamente alla rendicontazione delle attività erogate.

I corrispettivi mensili corrisponderanno alle effettive prestazioni svolte.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa da parte dell'Impresa aggiudicataria la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente capitolato.

Sono escluse le anticipazioni sull'importo contrattuale.

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato usualmente entro il termine massimo di 90 giorni dalla fine del mese della data di ricezione delle fatture, previo controllo da parte del competente ufficio della corrispondenza dei servizi resi nel periodo di riferimento rispetto alle prestazioni contrattualmente dovute dall'appaltatore e della corrispondenza dell'importo fatturato alle prestazioni effettivamente rese, sempre che non siano pendenti contestazioni per inadempimento in corso di definizione.

Il pagamento "usuale", 90gg f.m., sopra indicato soggiace a eventuali accrediti eseguiti in favore della Stazione Appaltante da parte di Enti Pubblici; di conseguenza, detto pagamento in favore dell'Aggiudicatario seguirà la dinamica di acquisizione da parte del Committente dei propri crediti e senza che l'Appaltatore abbia a richiedere somme aggiuntive per qualsiasi titolo e/o ragione.

Fermo restando quanto descritto e stabilito nei successivi "Art. 14. Penali" e "Art. 15. Inadempienze e risoluzione del contratto", la Stazione Appaltante si riserva il diritto incondizionato di trattenere il 20% (ventipercento) o la maggiore percentuale dei corrispettivi mensili fatturati, qualora Organi e Organismi di vigilanza e controllo previsti dalla Legge dovessero elevare contestazioni e/o addebiti, adottare provvedimenti censori, comminare sanzioni ed assumere altri interventi che possono incidere, fra l'altro, sui termini e sui pagamenti

in favore della Fondazione da parte di Enti Pubblici a causa di inadempienze del servizio reso dall'Appaltatore ed a questi imputabile in via esclusiva: soltanto alla rimozione delle censure attivate dai citati Organi e Organismi di vigilanza e controllo, ovvero al termine della ritenzione operata sui crediti della Stazione appaltante che si traduca con la loro effettiva acquisizione, le somme saranno pagate all'Operatore previo esercizio del diritto di rivalsa dell'Appaltante a trattenere tutti gli importi eventualmente versati per conseguenza delle censure spiegate.

Nel caso l'Appaltatore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di concorrenti o da un consorzio ordinario, in sede di esecuzione non sono ammessi pagamenti separati a favore delle singole imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario.

Qualora il servizio sia affidato in subappalto nei limiti e alle condizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi e alle condizioni stabiliti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

In ogni caso, l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Restano ferme le disposizioni in materia di sospensione dei pagamenti in caso di irregolarità contributive o retributive e di pagamento diretto ai lavoratori in caso di mancata corresponsione delle retribuzioni, come previste dal presente capitolato e dalla normativa vigente.

12. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i., obbligandosi a comunicare ogni modifica relativa a tali dati alla stazione appaltante.

Tutti i pagamenti a favore della ditta aggiudicataria devono essere effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. - che verrà tempestivamente comunicato all'amministrazione, contestualmente al nominativo delle persone delegate ad operare su tale conto, dando indicazione del ruolo e dei poteri di ciascuno

di essi, e provvedendo a fornire una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

Ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i., il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al contratto derivante dal presente appalto, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

13. RESPONSABILITA'

L'appaltatore è responsabile, in via esclusiva e a tutti gli effetti, per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, cagionati a terzi, a persone o a cose, nell'espletamento del servizio regolato dal presente capitolato. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, è considerato terzo anche il Committente.

L'impresa aggiudicataria è inoltre responsabile del buon andamento del servizio affidato e delle passività in cui l'Ente dovesse incorrere per l'inosservanza di obblighi a carico suo e del personale dipendente. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Fondazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Ogni responsabilità per eventuali danni a terzi, a persone o a cose, che dovessero derivare per qualsiasi causa, connessa e/o conseguente all'espletamento del servizio, e, senza riserve ed

eccezioni, a totale carico dell'appaltatore, il quale, a garanzia e copertura del relativo rischio, dovrà provvedere alla costituzione di apposita polizza assicurativa RCT con un massimale minimo pari al 30% dell'importo del contratto d'appalto; polizza assicurativa RCO con un massimale minimo pari al 30% dell'importo del contratto d'appalto; le polizze avranno validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore.

Lo schema di assicurazione emessa da ditta assicuratrice autorizzata dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta concorrente o da persona munita di apposita delega.

L'esistenza della richiesta garanzia assicurativa nei termini prescritti dovrà essere documentata all'atto della stipulazione del contratto. Qualora, per ragioni d'urgenza, si proceda alla consegna del servizio sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l'appaltatore è tenuto a documentare l'esistenza della prescritta garanzia al momento della consegna, prima di dare inizio all'esecuzione del servizio. In ogni caso, in difetto della polizza e fino alla presentazione della stessa, non potrà procedersi alla consegna del servizio.

14. PENALI

La Fondazione, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione è applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'Aggiudicatario, che devono pervenire entro 10 (dieci) giorni dalla data della contestazione, salvo i casi di particolare gravità per i quali è previsto un termine ridotto come infra specificato.

Le non conformità rilevate hanno valore di contestazione formale, prevedendo la possibilità, da parte dell'Aggiudicatario, di far constare immediatamente le proprie osservazioni, di valore equivalente alle controdeduzioni, ferma restando in ogni caso la possibilità di controdedurre secondo la procedura ordinaria.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna

conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta, senza applicazione immediata di penale, ferma restando la valutazione della recidiva.

14.1 Casistiche di inadempienze e importi base delle penali

Le seguenti inadempienze possono comportare l'applicazione di una sanzione, secondo i parametri di seguito precisati:

Infrazioni di tipo "A"

- mancato rispetto degli standard di prestazioni sociosanitarie indicati dal presente capitolato: € 2.000,00;
- mancata osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 inerenti il rischio biologico e chimico nelle strutture residenziali: € 2.000,00 per ciascun rilievo;
- mancata ricostituzione del deposito cauzionale da parte dell'Aggiudicatario entro due mesi: € 2.000,00 per ciascun rilievo;
- mancata trasmissione bimestrale alla Fondazione:
 - delle ricevute mensili degli stipendi pagati: € 1.000,00;
 - delle dichiarazioni attestanti il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il personale adibito al servizio (D.U.R.C.), entro e non oltre il termine del mese successivo al quadrimestre di riferimento: € 500,00;
- mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico dell'Aggiudicatario, in ordine al possesso dei requisiti richiesti da parte del personale addetto: € 500,00 per ciascuna unità di personale;
- mancata applicazione di norme in vigore contenute nel/i Contratto/i Collettivo/i Nazionale/i di Lavoro o di norme derivanti da accordi locali integrativi: € 500,00 per ciascuna mancanza;
- reiterato comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza: da € 500,00 a € 1.000,00 per ciascun episodio rilevato, secondo la gravità dello stesso;
- mancato rispetto dell'organigramma e delle figure professionali richieste e offerte: € 500,00 per ciascuna unità di personale.

Infrazioni di tipo "B"

- mancato rispetto delle procedure di autocontrollo: € 300,00 per ciascuna mancanza;
- mancata partecipazione del personale ai corsi di formazione/informazione relativi al piano di

evacuazione in atto presso l'Ente; mancata costituzione o inadeguata preparazione del personale addetto alla squadra antincendio e pronto soccorso; mancata osservanza delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008: € 500,00 per ciascuna unità di personale e per ciascun rilievo;

- mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico dell'Aggiudicatario, in ordine alla sostituzione del personale assente: € 300,00 per ciascuna mancanza;
- mancato rispetto della riservatezza delle informazioni relative all'ospite e/o alla sua famiglia, rilevato attraverso eventuali reclami scritti e/o verifiche del personale incaricato: € 300,00 per ciascun rilievo.

Infrazioni di tipo "C"

- pulizia dei locali di competenza dell'Aggiudicatario non eseguita o eseguita in modo del tutto insoddisfacente: € 200,00 per ciascun rilievo.

14.2 Progressione delle penali e collegamento con la risoluzione

Le inadempienze sopra descritte non precludono alla Fondazione il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tali casi potranno essere applicate sanzioni da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 5.000,00, rapportate alla gravità dell'inadempienza.

Nei casi di elevata gravità, le controdeduzioni dovranno pervenire entro 24 ore dal ricevimento della contestazione.

Conformemente al principio della progressione, la seconda penalità comminata all'Aggiudicatario per una medesima tipologia di inadempienza sarà di importo doppio rispetto a quella base, la terza il triplo e così via.

Ai fini del collegamento con la risoluzione contrattuale, le infrazioni sono ponderate come segue:

- una infrazione di tipo A equivale a punti 2;
- una infrazione di tipo B equivale a punti 1;
- una infrazione di tipo C equivale a punti 0,50.

Immediatamente dopo aver ottenuto un totale di punti infrazione pari a 6 (sei) nel medesimo anno, la Stazione Appaltante potrà procedere, ai sensi dell'articolo 15 del presente capitolato,

alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi in ogni caso gli ulteriori danni.

15. INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre che nelle ipotesi espressamente previste dal presente capitolato, nel caso di ripetute inosservanze delle obbligazioni contrattuali, con conseguente applicazione di penalità, nel caso di violazione del divieto di cessione del contratto, nei casi di comportamenti dell'appaltatore configuranti comunque colpa grave e nelle ulteriori ipotesi di legge, la committente, previa contestazione scritta all'appaltatore ed esame delle contro deduzioni dal medesimo presentate nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, si riserva la facoltà di disporre l'immediata risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore e fatti salvi in ogni caso gli eventuali maggiori danni. In particolare, configurano colpa grave dell'appaltatore, con conseguente facoltà di risoluzione per il committente, i seguenti comportamenti:

- l'aver abbandonato il servizio senza giustificato motivo;
- gravi inadempienze agli obblighi assunti che coinvolgano la salute degli assistiti, la qualità del servizio o l'immagine dell'Ente (es. mancata effettuazione dei servizi di assistenza di base nelle modalità previste dall'art. 3.1. del presente capitolato);
- non aver effettuato il numero di ore previsto, per ogni servizio, in sede di proposta progettuale.

In caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa contestazione scritta degli addebiti e assegnazione di un congruo termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni e per l'eliminazione delle inadempienze, salvo i casi di particolare gravità che giustifichino la risoluzione con effetto immediato.

La risoluzione è sempre disposta con provvedimento motivato della stazione appaltante e comporta l'escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Il Committente si riserva in ogni caso la facoltà di risoluzione del contratto nel caso di mancato

rinnovo, da parte degli Enti competenti, delle Autorizzazioni di legge.

A garanzia della continuità dell'appalto, in quanto avente a oggetto un servizio essenziale a carattere sociosanitario, anche nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l'appaltatore è comunque tenuto ad assicurare la continuità delle prestazioni, nei termini precisati dai competenti uffici della stazione appaltante, per una durata massima di 180 giorni dalla decorrenza del provvedimento di risoluzione, con diritto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese, nel rispetto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e delle norme del codice civile in materia di appalto di servizi.

16. RECESSO

La stazione appaltante può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato e potrà altresì recedere per motivi di interesse pubblico e negli altri casi previsti dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dal codice civile in materia di appalto di servizi, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r. o PEC.

In entrambi i casi, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al pagamento delle prestazioni già rese e delle spese sostenute e documentate nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nessun ulteriore indennizzo è dovuto allo stesso, salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni inderogabili di legge.

16bis. CRISI D'IMPRESA DELL'APPALTATORE E SUBENTRO DI ALTRO OPERATORE

In caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore, nonché in ogni altra ipotesi in cui questi risulti impossibilitato a proseguire l'esecuzione del contratto, la stazione appaltante applica le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e della normativa speciale in materia di crisi d'impresa e insolvenza.

Qualora l'Appaltatore non possa proseguire l'esecuzione del contratto, la stazione appaltante,

ove tecnicamente ed economicamente possibile, procede all'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, secondo l'ordine della graduatoria, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici e, in particolare, dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il nuovo affidatario subentra nell'esecuzione delle prestazioni residue alle condizioni economiche e contrattuali originariamente previste, salvo gli adeguamenti strettamente necessari e consentiti dalla normativa vigente, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento.

Resta ferma, nei limiti consentiti dalla legge e dalla procedura concorsuale, la facoltà della stazione appaltante di far valere ogni proprio credito e ogni ulteriore diritto derivante dall'esecuzione del presente contratto nei confronti dell'Appaltatore e degli eventuali garanti.

17. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E INIZIO DELLE PRESTAZIONI

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 45 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

L'inizio delle prestazioni è comunque subordinato alla sottoscrizione di apposito verbale da parte del Responsabile della stazione appaltante e controfirmato dalla ditta aggiudicataria.

Il contratto diverrà efficace dalla data di sottoscrizione del predetto verbale. La Fondazione ha la facoltà di richiedere, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata delle prestazioni anche in pendenza della stipula del contratto, all'Impresa aggiudicataria, la quale dovrà dare immediato corso alla stessa.

In caso di mancata stipula/efficacia del contratto, l'impresa avrà diritto soltanto al pagamento

delle prestazioni già fornite.

18. SPESE CONTRATTUALI ED ALTRI ONERI

Tutte le spese e gli oneri relativi al contratto (spese di segreteria, bolli, registrazione ecc.), incluse tasse e imposte, sono a carico dell'appaltatore.

Agli effetti del presente articolo, il valore del contratto sarà pari all'importo complessivo risultante dall'offerta dell'appaltatore per l'espletamento dei servizi e delle prestazioni oggetto dell'appalto, ai sensi del presente capitolato, per la durata di cui all'art. 2.

La ditta aggiudicataria e, altresì, tenuta a rimborsare alla Stazione Appaltante tutte le spese di pubblicazione entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

19. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Ogni modifica e/o variazione delle condizioni contrattuali, sopravvenuta alla stipula del contratto e determinata da modifiche alla normativa vigente, ovvero da esigenze di organizzazione del servizio anche in relazione all'utenza, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dalla normativa europea di riferimento in materia di modifiche dei contratti pubblici in corso di esecuzione.

20. D.U.V.R.I.

Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 26 del D. Lgs. n.81/2008 (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), la stazione appaltante procede a:

1) redigere il D.U.V.R.I. (Documento di valutazione dei rischi interferenziali), recante l'individuazione dei rischi generali da interferenza, le relative misure richieste e le informazioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro presso i quali accedono l'Aggiudicatario (ed eventuali Subappaltatori) ed i suoi lavoratori; del citato D.U.V.R.I. (Documento di valutazione dei rischi interferenziali), sottoscritto dalle Parti, ne sarà fatta espressa menzione nel contratto d'appalto al quale accederà se pur non materialmente allegato;

2) predisporre all'occorrenza un'analisi di dettaglio per rischi di interferenza particolari e le relative misure di sicurezza da adottarsi in relazione al caso specifico. Tale seconda fase è eventuale e ne può emergere la necessità anche in fase di esecuzione del contratto, anche per singoli interventi rientranti nell'oggetto del medesimo laddove questi, nelle condizioni concrete, possano determinare rischi di interferenze tra i lavori dell'Appaltatore e le attività lavorative svolte dai lavoratori della Struttura o di altri soggetti comunque coinvolti.

Le misure adottate per eliminare le interferenze fra le attività lavorative svolte dai lavoratori dipendenti dell'Ente e le lavorazioni svolte dall'esecutore del servizio, ovvero i rischi derivanti dalle interferenze di più imprese coinvolte nella esecuzione della prestazione, sulla base delle prescrizioni di dettaglio fornite su segnalazione da parte dell'esecutore di particolari condizioni operative relative a interventi particolari per natura dei mezzi adoperati, del tempo di esecuzione o di altri fattori (luoghi di lavoro; attrezzature di lavoro, materiali, preparati e sostanze; abbigliamento di lavoro, etc.), saranno oggetto del D.U.V.R.I. a redigersi collazionando e coordinando i singoli D.V.R. della Stazione Appaltante, dell'Aggiudicatario e degli eventuali Subappaltatori.

21. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Gli operatori economici dovranno costituire cauzione provvisoria per un importo pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo posto a base d'asta per l'aggiudicazione del servizio, fatte salve le riduzioni previste per legge. Tale cauzione sarà restituita alle ditte non aggiudicatarie, mentre per l'aggiudicatario sarà trattenuta a garanzia della firma del contratto. Nel caso in cui l'aggiudicatario si rifiutasse di firmare la contratto, la cauzione provvisoria sarà incamerata dall'ente. L'aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva secondo le indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs. 36/2023 a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni previste dal presente contratto di appalto.

22. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in attuazione del presente contratto è competente l'attività giudiziaria.

Unico Foro competente sarà quello di Bari. Per quanto non espressamente previsto nel presente

capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Palo del Colle, lì

IL RESPONSABILE